1

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Disegno

(Legge sul cinema, LCin)

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014[1],

decreta:

I

La legge del 14 dicembre 2001[2] sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta la legge «Dipartimento» *è sostituito con* «DFI».

Art. 8 Promozione cinematografica legata alla qualità, al successo e alla sede

Gli aiuti finanziari sono accordati sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva), al successo (promozione legata al successo) e alla sede (promozione legata alla sede di produzione). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 19 cpv. 2 e 3

2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006[3] sulla radiotelevisione.

1 FF **2015** 447
2 RS **443.1**
3 RS **784.40**

Art. 24 cpv. 3bis e 5

3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica.

5 I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.